

TRIBUNALE DI AREZZO

N 316/07 SENT.

N 1185/04 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

N 4032/07 CRON.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI AREZZO- SEZIONE CIVILE -

in funzione di Giudice Unico, in persona del Magistrato:

Dr.ssa Carmela Labella-----Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella CAUSA CIVILE , in prima istanza , iscritta al n. 1185/2004 del R.G. a cui risulta
aita la controversia iscritta al n. 1644/2005 R.G.

le cui conclusioni sono state rassegnate all' udienza dell' 8 novembre 2006

T R A

Ferrini Luigi

elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Joachim Lau, dal quale è
rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell'atto di riassunzione -attore----

C O N T R O

La Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore Accreditato in
Italia *pro-tempore*

elettivamente domiciliata presso e nello studio dell' avv.to Massimiliano Lachi,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Achille Accolti Gil e Augusto Dossena, giusta mandato
in calce alla comparsa di costituzione e risposta-----convenuta-----

C O N C L U S I O N I

all' udienza dell' 8 novembre 2006, l'avv. Lau, per la parte attrice , in via
preliminare chiede, ex art. 190 *bis*, comma 2, c.p.c., di fissare l'udienza di discussione e

di dare alle parti un termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per lo scambio delle comparse conclusionali; precisa così le conclusioni: Voglia l' Ill.mo Tribunale di Arezzo, premessa ogni più ampia declaratoria del caso e respinta ogni contraria istanza e difesa:

1. ritenere e dichiarare che la convenuta è civilmente responsabile per tutti i danni che l'attore ha subito a causa del suo sequestro in data 4 agosto 1944, della sua deportazione, delle torture e del lavoro forzato in Germania;-----
2. di conseguenza condannare la Repubblica Federale di Germania, in favore del FERRINI, ad un risarcimento equo ma non meno di euro 125.000, con interessi e rivalutazione monetaria;-----
3. con vittoria di spese di giudizio;-----
4. in via subordinata, condannare, ex art. 278 c.p.c., la convenuta al risarcimento del danno in via generica ed al pagamento di una provvisionale di euro 50.000 e disporre con ordinanza separata per il proseguimento del processo per la definizione più precisa e liquidazione del danno;-----
5. in via ancor più subordinata, si chiede di rimettere la causa in istruttoria al fine di ammettere le prove testimoniali ivi articolate e con i testi indicati;
6. in via altrettanto subordinata ed in caso che il Tribunale ritenga fondate le eccezioni in rito della convenuta, si chiede la sospensione della causa fino alla decisione della Corte Suprema di Cassazione della procedura n.r. 28446/2005 attualmente pendente tra le medesime parti e che verte sulle stesse eccezioni;-----

per la parte convenuta, l'avv. Marta Tofani, in sostituzione dell'avv. Augusto Dossena, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e concluso nella comparsa di costituzione e risposta e, comunque, dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove di merito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto di citazione notificato in data 20 ottobre 2004, Ferrini Luigi esponeva di aver convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo la Repubblica Federale Tedesca chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti per essere stato catturato in provincia di Arezzo il 4 agosto 1944 da forze militari tedesche e quindi deportato in Germania per essere utilizzato presso imprese tedesche quale lavoratore forzato; che la convenuta si era costituita in giudizio ed aveva accettato la incompetenza giurisdizionale del Giudice Italiano; che il Tribunale di Arezzo con sentenza del 3 novembre 2000 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione ed altrettanto la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 41/2002 del 14 gennaio 2002, aveva confermato tale decisione; che con la sentenza n. 5044/2002 dell' 11 marzo 2004, invece, la Suprema Corte aveva cassato la sentenza della Corte di Appello ed aveva rinviato anche per le spese la causa al Tribunale di Arezzo. Tutto ciò premesso, citava in giudizio la Repubblica Federale di Germania affinché, premessa ogni più ampia declaratoria del caso e respinta ogni contraria istanza e difesa, dichiarasse che la convenuta era civilmente responsabile per tutti i danni che l'attore aveva subito a causa della sua deportazione e sequestro in data 4 agosto 1944, e, di conseguenza, condannasse la Repubblica Federale di Germania, in favore del Ferrini, ad un risarcimento equo, con interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese di giudizio.-----

Con comparsa depositata in data 1° marzo 2005, si costituiva la Repubblica Federale di Germania ed eccepiva, in rito, *in primis*, la nullità dell'atto di riassunzione; segnatamente, esponeva che non era stato rispettato il disposto dell'art. 125, comma secondo, c.p.c. atteso che l'attore, a dire di essa convenuta, nulla aveva detto nel proprio atto di riassunzione circa le modalità attraverso le quali si era arrivati all'emanazione del provvedimento del giudice che era stato notificato ad essa esponente; che si era limitata a notificare una comparsa di riassunzione nella quale essa convenuta era stata citata a comparire per l'udienza del 26 maggio 2004; che non era stato rispettato quanto stabilito dall'art. 125, n. 4, disp. att. , c.p.c.; che era stato notificato anche un provvedimento del Giudice del Tribunale di Arezzo con il quale era stata fissata una nuova udienza per il



giorno 9 marzo 2005; che in relazione alla data del 9 marzo 2005 l'atto notificato mancava completamente dell'elemento richiesto dall'art. 125, n. 5, disp. att., c.p.c., e cioè dell'invito alla controparte a costituirsi nei termini stabiliti dall'art. 166 c.p.c.; che trattavasi di nullità insanabile (così, Cass., sez. I, n. 3623/2004); che, pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 291 e 393 c.p.c. il processo doveva essere considerato estinto; che, invero, l'atto in questione, a dire di essa esponente, mancava anche della corretta citazione a comparire per l'udienza del 9 marzo 2005, nonché dell'invito a costituirsi per tale data; eccepiva, inoltre, il difetto di giurisdizione per l'attuale vigenza nel diritto internazionale pubblico del principio dell'immunità in relazione alla materia *de qua*; che, a dire di essa esponente, rispetto a quanto stabilito dalla S.C. nella sentenza n. 5044/2004, si era avuto a livello internazionale un ulteriore sviluppo giurisprudenziale; che, infatti, le Corti Supreme di più Stati avevano di recente emanato sentenze che avevano ribadito la vigenza nel diritto internazionale pubblico, anche rispetto a questioni inerenti a crimini di guerra, del principio dell'immunità degli stati dalla giurisdizione civile; che occorre fare riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione francese del 16 dicembre 2003, nonché alla sentenza del BGH tedesco del 26 giugno 2003, ed, infine, alla sentenza della Suprema Corte degli Stati Uniti d'America del 7 giugno 2004, nelle quali era stata dichiarata la vigenza nella prassi internazionale degli Stati, del principio dell'immunità; che, alla luce della più recente giurisprudenza internazionale, doveva concludersi per la dichiarazione di carenza di giurisdizione del giudice adito per la vigenza nel diritto internazionale pubblico del principio della c.d. immunità ristretta; che, inoltre, nella sentenza n. 5044/2004, le S.U., nello stabilire l'insussistenza dell'immunità per lo stato tedesco dalla giurisdizione del giudice italiano avevano, altresì, precisato, ex art. 386 c.p.c., che "(...) *Ogni questione relativa all'esistenza del diritto fatto valere dal ricorrente ed alla proponibilità della domanda rimane naturalmente impregiudicata (...)*"; che, pertanto, risolta la questione della giurisdizione, in ordine logico-giuridico vi era un'altra questione fondamentale avente per oggetto l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda; che, a dire di essa convenuta, con l'art. 77, comma quarto, del Trattato di Pace firmato a Parigi in data 10 febbraio 1947 (e reso esecutivo in Italia



con il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 28.11.1947, n. 1430), l'Italia aveva rinunciato a suo nome ed a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi domanda di risarcimento nei confronti della Germania per fatti accaduti in tempo di guerra; che con la sentenza n. 285/1953 le Sezioni Unite della Cassazione avevano stabilito che con la norma sopra citata la rinuncia fatta dall' Italia "(...) anche per i propri cittadini a qualsiasi domanda contro la Germania e i cittadini germanici, pendente alla data dell' 8 maggio 1945 (...)", dava luogo ad una improcedibilità dell'azione che si concretava in un vero e proprio difetto di giurisdizione, rilevabile d' ufficio in ogni stato e grado; che, detta rinuncia, tradottasi, per effetto della eseguita promulgazione dello stesso trattato, in una legge dello stato, doveva spiegare la sua efficacia anche nei confronti dei cittadini italiani; che, secondo le S.U., poteva discutersi su se, a seguito di tale rinuncia, il Governo italiano fosse tenuto o meno ad indennizzare i propri cittadini del pregiudizio da essa derivato, tuttavia, non potevano esserci dubbi sulla forza operativa della stessa; che, dalla lettura di detta sentenza emergeva chiaramente, a dire di essa esponente, che la rinuncia era da intendersi riferita a qualsiasi pretesa, sia essa già stata avanzata in giudizio o meno; che, successivamente all'emanazione di detta sentenza, era stata sottoscritta a Bonn il 2 giugno 1961, tra la Repubblica Federale Tedesca e l' Italia una Convenzione denominata "Accordo per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario"; che detta convenzione era stata resa esecutiva con d.p.r. 14 aprile 1962, n. 1263; che con questo accordo era stato ulteriormente codificato il disposto dell'art. 77, comma quarto, cit. anche con la Repubblica Federale Tedesca; che, infatti, quest' ultima non aveva fatto parte del trattato di pace predetto e da alcune parti erano stati sollevati dubbi circa l'applicabilità di detta norma nei rapporti bilaterali Italia-Germania, sostenendo che l'art. 77, comma quarto, non avrebbe potuto essere invocato da chi non era stato parte del trattato; che già la citata sentenza della Cassazione del '53 aveva fugato ogni dubbio sul punto; che, in ogni caso la questione era stata risolta dall' art. 2 dell' Accordo di Bonn del 2 giugno 1962, secondo cui "(...) Il governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica Italiana, o di persone fisiche e giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania (...),

purchè derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l' 8 maggio 1945. Il Governo italiano terrà indenne la Repubblica Federale di Germania (...) da ogni eventuale azione o altra pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e le richieste suddette (...)" ; che, a dire di essa convenuta, con l'inserimento di detto articolo nella seconda convenzione di Bonn del 1961 (in pari data era stato sottoscritto altro accordo in tema di risarcimento dei danni a favore delle vittime di persecuzioni razziali naziste) si era voluto anche definitivamente chiarire il senso e la portata della rinuncia già espressa nell'art. 77, c.4, cit.; che a dire di essa esponente, la domanda in parola, poichè aveva per oggetto rivendicazioni di carattere economico (ossia danni di natura patrimoniale ed extrapatrimoniale) subiti dall'attore, ai sensi del combinato disposto dell'art. 77, c.4, del Trattato di Pace del 1947, e dell'art. 2 dell' Accordo italo-tedesco del 2 giugno 1961 sopra citato, risultava improcedibile e/o inammissibile, così come aveva stabilito la Cassazione a S.U. non la sentenza n. 285/1953; che, disapplicare dette convenzioni internazionali ovvero darne una diversa interpretazione avrebbe significato, a dire di essa esponente, violare una legge dello stato (poichè detti trattati erano stati resi esecutivi con legge della Repubblica), ed, inoltre, violare numerosi principi di diritto internazionale e quindi anche di diritto interno, ex art. 10 Cost., tra i quali il fondamentale *pacta sunt servanda*, nonché il principio dell'obbligo di interpretazione dei Trattati internazionali secondo buona fede; che, i richiamati accordi, non dovevano escludere certamente il diritto-dovere degli Organi di Giustizia italiana e tedesca di perseguire a livello penale i soggetti che si erano macchiati di innumerevoli atrocità durante l'occupazione (così come stava accadendo); che, ribadita l'eccezione di improponibilità della domanda, stante l'obbligo per lo stato italiano di manlevare lo Stato tedesco da ogni eventuale azione proposta dai cittadini italiani, essa convenuta preannunciava che era in via di proposizione un'azione nei confronti della Repubblica italiana al fine di essere manlevata dalle domande svolte dall'attore nel presente giudizio; che, in base ai combinati principi interni di diritto penale e civile, ex art. 2947 c.c., i diritti vantati dall'attore dovevano considerarsi prescritti atteso che i fatti posti a base della richiesta non erano puniti con la pena dell'ergastolo; che la questione della prescrizione

doveva essere trattata sia sotto il profilo del diritto internazionale che sotto l'aspetto civilistico; che, in ordine al primo aspetto, le S.U. nella sentenza n. 5044/2004 si erano limitate incidentalmente a rilevare (cfr. pag. 19 della sentenza), che per i crimini c.d. internazionali, due convenzioni internazionali (Convenzione ONU del 26 novembre 1968 e Convenzione del Consiglio d' Europa del 25 gennaio 1974), avevano sancito il principio della imprescrittibilità dei suddetti crimini, riconoscendo anche che ogni Stato poteva reprimerli; che, tuttavia, l'Italia non aveva mai ratificato né la prima né la seconda delle convenzioni suddette; che neppure esisteva una norma consuetudinaria, sul punto, invocabile ex art. 10 Cost.; che, infatti, non qualsiasi norma di diritto internazionale poteva essere invocata a livello interno ma solo quei principi di diritto internazionale per i quali era stato accertato che si era formata una vera e propria consuetudine internazionale; che, quanto alla Convenzione dell ONU del 26 novembre 1968, la stessa non solo non era stata ratificata dallo Stato Italiano ma aveva ricevuto uno scarsissimo numero di ratifiche; che nessun paese di *common law*, né alcun paese c.d. occidentale aveva mai ratificato detta convenzione; che dalla lettura dei lavori preparatori emergeva con chiarezza l'assoluta contrarietà di moltissimi Stati all' introduzione del principio della imprescrittibilità; che i membri del Consiglio d' Europa, dopo aver votato contro l'adozione si erano sempre rifiutati di ratificarla; che, relativamente alla Convenzione del Consiglio d' Europa del 25 gennaio 1974, anche questa, non solo non era mai stata ratificata dall'Italia ma, addirittura, non era mai entrata in vigore per mancanza del numero minimo di adesioni; che, pertanto, sotto il profilo della formazione di un' eventuale norma di diritto consuetudinario, la Convenzione di Europa doveva essere citata per dimostrare il fatto che nessuna norma consuetudinaria si era formata in materia di imprescrittibilità; che, inoltre, la questione era stata trattata in seno alla Commissione di diritto internazionale che aveva svolto i lavori preparatori del codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità; che, proprio a causa dell'altissimo numero di Stati che non riconoscevano l'esistenza del principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità il relatore speciale Thiam aveva dovuto sopprimere dal progetto di codice adottato in prima lettura dalla Commissione, il testo originario dell'art. 17 che, nella sua

7 -

Ca

versione originaria, stabiliva l'imprescrittibilità per i crimini contro la pace e l'umanità; che, anche il testo originario dell'art. 18 del progetto di dichiarazione relativo alla protezione dalla c.d. "scomparsa forzata", elaborato nell'anno 1990 dalla Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani nella sua versione finale non prevedeva l'imprescrittibilità bensì la sospensione dei termini prescrizionali per tutto il tempo in cui non fosse stato effettivamente garantito uno standard minimo di tutela giurisdizionale; che, il principio di imprescrittibilità era stato recepito in un trattato solo nell'anno 1998, con la elaborazione dello Statuto di Roma, istitutivo della Corte Penale Internazionale; che, tuttavia, l'art. 11 del citato Statuto, stabiliva che la Corte non aveva alcuna competenza per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore dello Statuto, con ciò sancendo l'inesistenza di un principio di retroattività del principio di imprescrittibilità; che, pertanto, sebbene con l'entrata in vigore in Italia del predetto statuto era pure entrato in vigore il principio di imprescrittibilità, tuttavia, poiché, lo stesso, costituiva un principio di natura penale, non poteva certamente avere valore retroattivo; che, invero, poiché la prescrizione era un istituto di diritto sostanziale, in quanto tale, doveva soggiacere al principio costituzionale dell'irretroattività della legge penale, ex art. 25, comma secondo, Cost.; che, pertanto, una nuova legge poteva modificare i termini della prescrizione solo per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore; che, invero, la dottrina più autorevole, fin dall'epoca della emanazione della Convenzione Europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra aveva evidenziato che, ove l'Italia avesse voluto ratificare questo Trattato, alla luce della portata dell'art. 2, comma secondo, della Convenzione – che prevedeva la imprescrittibilità per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della Convenzione ma non ancora prescritti -, avrebbe dovuto emanare una legge di revisione costituzionale e non una semplice legge ordinaria; che, in ogni caso, poiché la legge italiana non prevedeva la pena dell'ergastolo per i reati posti alla base della domanda dell'attore, nemmeno dall'entrata in vigore di detta Convenzione poteva derivare l'imprescrittibilità di detti reati, poiché detto trattato prevedeva l'imprescrittibilità per i crimini commessi prima della sua entrata in vigore ma non ancora estinti per decorso dei termini prescrizionali mentre, nel caso in esame, a dire

di essa convenuta, il termine prescrizione era decorso; che, inoltre, sotto il profilo civilistico, essa esponente rilevava che, premesso che la fattispecie doveva essere disciplinata dal diritto tedesco, comunque, ove pure si fosse voluto applicare la normativa italiana, nessun dubbio doveva sussistere circa il fatto che il diritto si era prescritto ai sensi dell'art. 2947, c. 1°, c.c.; che, circa l'applicabilità del comma secondo dell'art. 2947 c.c., essa convenuta evidenziava che la citazione, sotto detto profilo, era nulla, per non aver l'attore indicato chiaramente i fatti, i luoghi, le modalità e soprattutto i soggetti che avrebbero compiuto i reati dai quali doveva discendere un termine prescrizione più lungo di quello ordinario; che, inoltre, i fatti dovevano trovare una loro qualificazione giuridica al fine di consentire al giudice di accertare, *incidenter tantum*, la sussistenza di una fattispecie integrante gli estremi di un reato in tutti i suoi elementi soggettivi ed oggettivi e ciò al fine di applicare la prescrizione più lunga, prevista per il reato, anche all'azione civile di risarcimento (cfr. in tal senso Cass. . 7344/1999; n. 3535/1996; n. 5701/1999); che, ancora, vertendo la causa in tema di risarcimento danni extracontrattuali, ed essendo avvenuto l'evento in Germania, la legge sostanziale applicabile era quella tedesca, ex art. 62, comma primo, l. n. 218/1995, nonché art. 25, comma secondo, della preleggi, previgente; che, a dire di essa convenuta, anche per la legge tedesca – che prevedeva un termine triennale ed un termine lungo di 30 anni - il diritto al risarcimento dei danni si era prescritto; che, invero, trattandosi di fatti accaduti 60 anni addietro, ogni diritto si era prescritto; che ove l'attore intendeva basare l'azione non su singole responsabilità penali – delle quali mancava ogni elemento identificativo – bensì ritenesse che lo Stato tedesco era civilmente responsabile in via diretta, in detto caso, in assenza di qualsivoglia diverso principio di diritto internazionale, era palese, a dire di essa esponente, l'avvenuto decorso del termine prescrizione. Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di dichiarare, *in primis*, la nullità dell'atto di riassunzione; in via subordinata, dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice adito; in via ancor più subordinata, dichiarare la improcedibilità e/o la improponibilità della domanda; ed, ancora, la nullità dell'atto di citazione, ex art. 164, comma quarto, c.p.c., per la mancanza della esposizione dei fatti di cui all'art. 163, comma quarto, c.c.; in ulteriore ipotesi, la

-9-

prescrizione del diritto azionato, in base al diritto tedesco ovvero in base al diritto italiano; in denegata ed ulteriore ipotesi, rigettare la domanda con il favore delle spese del giudizio.-----

Con memoria depositata in data 26 maggio 2005, l'attore esponeva che gli atti commessi a proprio danno erano vietati sia dalla legge tedesca che da quella italiana (art. 601 c.p. della legge italiana e par. 234 StGB del 26 febbraio 1876 in collegamento con la legge sulla punizione della tratta degli schiavi del 28 luglio 1895); che la responsabilità civile risultava non soltanto dall'art. 2049 c.c. italiano, ma anche dal par. 823 e 839 c.c. tedesco; che esso Ferrini aveva presentato domanda in base al DPR 2043/1963; che la sua domanda era stata rigettata perché il suo lager non era comparso nella lista dei lager riconosciuti; che la Germania nascondendo i luoghi del suo crimine aveva impedito alle autorità italiane di indennizzare esso attore; che, questa illegale sottrazione, aveva causato all'attore il danno di non aver potuto accedere ai fondi creati dal legislatore italiano per indennizzo con una pensione minima supplementare; che con la presente causa, in via alternativa, si chiedeva anche il risarcimento di questo danno; che, quanto alle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, esso Ferrini esponeva, tra l'altro, che l'art. 3 dell'accordo di Bonn del 2 giugno 1961 aveva stabilito che *"(...) Con il pagamento di cui all'art. 1, vengono regolate in modo definitivo tutte le questioni tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana formanti oggetto del presente accordo, senza pregiudizio delle eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sul risarcimento(...)"*; che pertanto l'accordo prevedeva espressamente la possibilità per i cittadini italiani di chiedere un risarcimento dei danni in base alla legislazione tedesca e precisamente in base all'art. 823 BGB paragonabile all'art. 2043 c.c.; che, detta facoltà non era in contrasto con l'art. 2 dell'altro accordo di Bonn del 2 giugno 1961 atteso che, lo stesso, a dire di esso attore, non era applicabile al caso in esame in quanto detto secondo accordo riguardava solo alcune questioni ed, inoltre, soltanto la Germania Federale dopo la riunificazione con la Germania democratica poteva stipulare un relativo accordo globale di rinuncia con altro stato per definire le pretese dei cittadini italiani; che detto accordo aveva una portata limitata; che l'art. 26 della stessa

convenzione stabiliva che “(...) dopo l'entrata in vigore del presente Accordo la Repubblica Italiana aderirà all'accordo sui debiti esteri tedeschi del 27 febbraio 1953 (ossia la Convenzione di Londra del 27 febbraio 1953, n.d.r.)”; che, con la Convenzione di Londra, la Germania Ovest voleva ricominciare a pagare regolarmente i suoi debiti con l'evidente scopo di poter ritornare sui mercati esteri con i suoi prodotti, senza temere di essere oggetto di rivendicazioni private o pubbliche, di sequestri conservativi ecc.; che relativamente ai danni di guerra le parti contraenti, tra cui l'Italia, avevano concordato con la Repubblica Federale, all'art. 5, una moratoria per le richieste di risarcimento dei danni; che pertanto, non era decorso alcun termine prescrizione; che la dichiarazione di rinuncia di cui all'art. 77, comma quarto, Trattato di pace del 10 febbraio 1947, e, dunque, l'interpretazione che ne aveva dato la Corte di Cassazione a S.U. con la sentenza n. 285/1943, era stata superata da elementi successivi, ossia dall'art. 5 della Convenzione di Londra e dagli art. 4 e 26 dell'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, oltre che dal trattato di Mosca del 12 settembre 1990; che, inoltre, ad una rinuncia doveva seguire una accettazione; che la Germania non aveva mai fatto alcuna accettazione; che l'eccezione di prescrizione, a dire di esso attore, era infondata in quanto la prescrizione, ai sensi dell'art. 2942 n.2) c.c., e par. 206 BGB c.c. tedesco, doveva considerarsi sospesa in tempo di guerra; la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Democratica tedesca erano due stati che in data 8 maggio 1945 erano passati sotto il controllo delle forze belligeranti USA, GB, Francia e Russia; che, formalmente, la Germania era un paese occupato fino alla ratifica del Trattato di Mosca in data 3 ottobre 1990; che, a dire di esso attore, soltanto con detto trattato era stato restituito all'intera Germania la sua piena sovranità nel senso di diritto internazionale; che, a dire di esso Ferrini, lo stato di guerra era cessato soltanto con la ratifica del trattato di Mosca; che, pertanto, la prescrizione doveva considerarsi sospesa sino al 3 ottobre 1990; che la validità della convenzione di Londra ratificata dall'Italia e dalla Germania non poteva essere messa in dubbio ed in essa era contenuta la moratoria di cui all'art. 5, comma 2 e 4, a favore dei cittadini dei paesi occupati come l'Italia.

- 11 -



Con ordinanza del 20 maggio 2005 venivano invitate le parti a precisare le conclusioni sulle questioni preliminari e, con successiva ordinanza del 22 agosto 2005, veniva rigettata l'istanza di istruzione preventiva presentata dall'attore.

Con provvedimento collegiale del 22 dicembre 2005 veniva rigettata l'istanza di riconsunzione presentata dall'attore.-----

Con memoria autorizzata del 17 marzo 2006, la convenuta evidenziava che dalla lettura del testo di ratifica del Trattato di Londra del 1953 si evinceva che l'art. 5 di detto trattato non diceva quanto sostenuto dall'attore, ossia che le pretese ed i crediti dei cittadini italiani sarebbero stati esaminati dopo la riunificazione tedesca, atteso che, a dire di essa convenuta, detta norma si limitava a prevedere (art. 5 n.2), astrattamente, una moratoria per l'esame delle pretese dei paesi che si erano trovati in stato di guerra con la Germania o il cui territorio era stato occupato, nonché dei loro cittadini. Detto articolo stabiliva, a dire di essa convenuta, una possibilità di ridiscussione della questione per quegli stati che non avevano stipulato e non stipularono successivamente accordi bilaterali con la Germania; ciò non era avvenuto per l'Italia che, viceversa, aveva concluso due specifiche convenzioni con la Germania (Bonn 1961); che dette due convenzioni si dovevano applicare anche al caso in esame atteso che anche seguendo il ragionamento dell'attore, laddove l'Italia avesse ritenuto non regolate le suddette questioni con la Germania non si capirebbe per quale motivo non avrebbe partecipato all'accordo di Mosca del 1990 (che controparte indicava come accordo definitivo di regolamentazione); che a conferma di ciò, doveva leggersi l'art. 26 dell'accordo del 1961; che, a dire di essa convenuta, detto articolo evidenziava che era stata proprio la Germania a chiedere che l'Italia fornisse garanzia sulla sottoscrizione dell'accordo del '53 che, nel 1961, non aveva ancora firmato, proprio per definire tutte le questioni, ossia i rapporti di debito nei confronti dell'Italia e dei suoi cittadini, in quanto l'accordo di Londra del 1953 aveva come suo oggetto principale altre questioni - 38 articoli - nel quale erano state disciplinate le modalità di pagamento del debito pubblico tedesco da parte dell'allora Germania occidentale.-----

All'udienza del 3 maggio 2006 veniva riunito al presente giudizio la controversia iscritta al n. 1644/2005 R.G. proposta dal medesimo attore e nei confronti della medesima convenuta per connessione soggettiva ed oggettiva, atteso che con l'atto di citazione notificato nel predetto giudizio l'attore chiedeva sostanzialmente il medesimo danno.

Con ordinanza del 26 giugno 2006, veniva rigettata la richiesta di sospensione del giudizio avanzata dalla convenuta. -----

All'udienza dell' 8 novembre 2006, le parti concludevano come in epigrafe ed il procuratore dell'attore chiedeva fissarsi udienza di discussione della causa, ex art. 190 bis, comma secondo, cpc.-----

All'udienza di discussione del 14 febbraio 2007 il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, si riservava per la decisione, ex art. 281 *quinquies* c.p.c..-----

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre, innanzitutto, pronunciarsi sulla richiesta di sospensione del giudizio.

E' pur vero che, ai sensi dell'art. 48 c.p.c., i processi, come quello in esame, in cui è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è presentata l'istanza, ex art. 47 c.p.c., tuttavia, secondo l' insegnamento più volte espresso dalla Suprema Corte e da cui questo Giudice non ha alcun motivo di discostarsi, la mancata sospensione del giudizio non determina, di per sé, la nullità degli atti processuali compiuti e della sentenza pronunciata: tale effetto si produce solo nel caso in cui il regolamento si concluda con l'affermazione della competenza di un giudice diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato (così, Cass. n. 4110/2004, ord; n. 8939/1987; n. 5995/1986).-----

Di conseguenza, appare opportuno decidere la controversia, da un lato perché, per quanto appena riferito, la sospensione non sembra indispensabile e dall'altro perché la causa appare matura per la decisione.-----

Ciò premesso, deve rilevarsi che, relativamente all' eccezione di nullità dell'atto di riassunzione per mancanza degli elementi di cui all'art. 125, n. 5) e 6), disp.att., c.p.c. - cioè dell' invito alla controparte a costituirsi nei termini previsti dall'art. 166 c.p.c., con riferimento alla nuova udienza del 9 marzo 2005, fissata dal Giudice, nel provvedimento con cui ha disposto la rinnovazione dell'atto di riassunzione-, come già chiarito nell'ordinanza del 20 maggio 2005, nella specie, la dedotta nullità sembra sia stata sanata dal fatto che la convenuta si è costituita regolarmente in giudizio proponendo tutte le sue difese, anche nel merito.-----

Ed, infatti, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., applicabile anche nel giudizio di rinvio, ove la citazione è nulla per mancanza dell'invito alla controparte a costituirsi nei termini previsti dall'art. 166 c.p.c., se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione "(...) *ne dispone d' ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione (...)*"; inoltre, solo se la rinnovazione non viene eseguita "(...) *il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e la causa si estingue(...)*".-----

Orbene, nel caso in esame, la convenuta non solo si è costituita regolarmente proponendo tutte le proprie difese anche nel merito, ma, di più, neppure ha eccepito di non aver potuto compiutamente difendersi in conseguenza del vizio in parola; e, comunque, anche se avesse dedotto in tal senso, il Giudice non avrebbe certamente potuto dichiarare l'estinzione del giudizio ma avrebbe semplicemente dovuto disporre la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, ai sensi del citato art. 166 c.p.c..-----

E' evidente, pertanto, che detta eccezione preliminare debba essere rigettata.

Peraltro, la stessa convenuta sembra che, nel corso del giudizio, dopo l'emissione dell'ordinanza del 20 maggio 2005, non abbia ritenuto di insistere nell'eccezione, la quale, pertanto, oltre che infondata deve ritenersi sostanzialmente abbandonata.

Relativamente, poi, all'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito per l'asserita attuale vigenza nel diritto internazionale pubblico del principio dell'immunità in relazione alla materia *de qua*, deve rilevarsi che, sul punto, questo giudice non può fare

— 16 — 

altro che uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 5044/2004, e, dunque, dichiarare la giurisdizione del giudice italiano atteso che, ai sensi dell'art. 384, comma primo e secondo, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio, il quale deve uniformarsi a detto principio, ossia a quanto statuito dalla Corte, e deve giudicare muovendo dal principio di diritto precedentemente enunciato, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte stessa.-----

In particolare, la dottrina, proprio in considerazione del vincolo che incontra il giudice di rinvio in ordine al principio di diritto enunciato dalla Corte, ha sostenuto che si tratterebbe di una sorta di "preclusione a giudicare diversamente" o, ancora, secondo altri, di un "effetto di giudicato". Ed, infatti, il principio di diritto è vincolante non solo per il giudice di rinvio ma anche per ogni altro giudice cui sia riproposta la stessa domanda a seguito dell'estinzione del processo di rinvio.-----

E' evidente, allora, che, in considerazione del vincolo di cui al citato art. 384 c.p.c., deve dichiararsi, in questa sede, la giurisdizione del giudice italiano, senza poter assolutamente entrare nel merito delle argomentazioni addotte dalla convenuta, sul punto, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di rinvio.-----

E' appena il caso, poi, di rilevare che, in questa sede, potrà essere esaminata solo la domanda originaria proposta dall'attore in atto di riassunzione e non anche ulteriori eventuali domande proposte dall'attore nel corso del presente giudizio, atteso che sulle stesse la controparte ha dichiarato espressamente di non accettare il contraddittorio.

Ciò premesso, deve rilevarsi che, se, certamente, nella sentenza n. 5044/2004, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato la giurisdizione del Giudice italiano, esprimendo il principio di diritto dell'insussistenza dell'immunità, per lo Stato Tedesco, alla giurisdizione del Giudice italiano, hanno, tuttavia, a pag. 32 della sentenza, altresì, precisato, ex art. 386 c.p.c., che "(...) *Ogni questione relativa all'esistenza del diritto fatto valere dal ricorrente ed alla proponibilità della domanda rimane naturalmente impregiudicata (...)*".-----

-15-



Di conseguenza, risolta la questione della giurisdizione, occorre, ora pronunciarsi sull'eccezione di improponibilità e/o improcedibilità della domanda.-----

All'uopo, deve, rilevarsi che, l' art. 77, comma quarto, del Trattato di Pace firmato a Parigi in data 10 febbraio 1947 (e reso esecutivo in Italia con il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 28.11.1947, n. 1430), recita testualmente: "(...)
Senza pregiudizio di tali disposizioni e di quelle altre disposizioni che fossero adottate a favore dell'Italia e dei cittadini italiani dalle Potenze che occupano la Germania, l'Italia rinuncia a suo nome ed a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi domanda contro la Germania ed i cittadini germanici pendente alla data dell' 8 maggio 1945 (...). Questa rinuncia sarà considerata applicarsi (...) a tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra (...)".-----

Con la nota sentenza n. 285/1953 le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto che con la norma sopra citata la rinuncia fatta dall' Italia dava luogo ad una improcedibilità dell'azione; hanno anche chiarito che detta rinuncia, tradottasi, per effetto dell' eseguita promulgazione dello stesso trattato, in una legge dello stato, doveva spiegare la sua efficacia anche nei confronti dei cittadini italiani; inoltre, secondo le S.U., poteva discutersi sul se, a seguito di tale rinuncia, il Governo italiano fosse tenuto ad indennizzare i propri cittadini del pregiudizio da essa derivato, tuttavia, non potevano esserci dubbi sulla forza operativa della stessa.-----

Inoltre, dalla lettura di detta sentenza emerge chiaramente, che la rinuncia doveva intendersi riferita a qualsiasi pretesa, sia essa già stata avanzata in giudizio o meno.

Successivamente al Trattato di pace del 10 febbraio 1947 ed all' emanazione della menzionata sentenza, è stata sottoscritta a Bonn il 2 giugno 1961, tra la Repubblica Federale Tedesca e l' Italia una convenzione denominata "Accordo per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario" e, detta convenzione, è stata resa esecutiva in Italia con il d.p.r. 14 aprile 1962, n. 1263.-----

Dalla lettura di questo accordo emerge chiaramente che le parti stipulanti hanno voluto, sostanzialmente, codificare il disposto dell'art. 77, comma quarto, cit. anche con la Repubblica Federale Tedesca, la quale non aveva fatto parte del trattato di pace predetto

e potevano, pertanto, sollevarsi dubbi circa l'applicabilità di detta norma nei rapporti bilaterali Italia-Germania, sul presupposto che l'art. 77, comma quarto, cit., non poteva essere invocato da chi non era stato parte del trattato.-----

Tuttavia, con l' art. 2 dell' Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, le parti contraenti oltre ad aver stabilito che “(...) *Il governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica Italiana, o di persone fisiche e giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania (...), purchè derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l' 8 maggio 1945(...)*”; hanno, inoltre, ritenuto di aggiungere, nel medesimo articolo, quanto segue: “ (...) *Il Governo italiano terrà indenne la Repubblica Federale di Germania (...)* da ogni eventuale azione o altra pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e le richieste suddette (...)”.-----

E' pur vero che, la difesa della convenuta, sul punto, ha dedotto che, con l'inserimento di detto articolo nella seconda convenzione di Bonn del 1961 - in pari data era stato, infatti, sottoscritto altro accordo in tema di risarcimento dei danni a favore delle vittime di persecuzioni razziali naziste -, si era voluto anche definitivamente chiarire il senso e la portata della rinuncia già espressa nell'art. 77, c.4, cit.; tuttavia, il tenore letterale dell' espressione aggiunta dalle parti contraenti, rispetto al precedente articolo : “ (...) *Il Governo italiano terrà indenne la Repubblica Federale di Germania (...)* da ogni eventuale azione o altra pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e le richieste suddette (...)”, porta a ritenere che, un' eventuale domanda di risarcimento dei danni proposta da un cittadino italiano nei confronti della Germania - e derivante “(...) *da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l' 8 maggio 1945 (...)*”, non era stata considerata dalle parti astrattamente preclusa ed, anzi, ove fosse stata proposta, il Governo italiano si impegnava a tenere indenne la Repubblica Federale di Germania da detta azione.-----

E' evidente, allora, che, nel caso in esame, in seguito al sopraggiungere degli Accordi di Bonn del 2 giugno 1961, non poteva più parlarsi di improcedibilità della domanda, come viceversa, avevano ritenuto di fare le S.U. con la sentenza n. 285/1953; ed, infatti,

detta sentenza era stata emessa sulla base del precedente art. 77, comma quarto, cit., il quale, si è visto, non prevedeva anche espressamente l'obbligo per lo Stato italiano di manlevare lo Stato tedesco.-----

Del resto, la circostanza che gli Accordi di Bonn del '61 non escludevano, in via astratta, la possibilità che un cittadino italiano potesse agire per il risarcimento dei danni, si evince anche dal tenore letterale dell'art. 3 dell'altro Accordo di Bonn - redatto in pari data e ratificato dall'Italia con d.p.r. 6 ottobre 1963, n. 2043-, ove si legge che "(...) *Con il pagamento di cui all'art. 1, vengono regolate in modo definitivo tutte le questioni (...) senza pregiudizio delle eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sul risarcimento del danno (...)*".-----

Detta possibilità non viene esclusa, sostanzialmente, neppure dalla difesa della convenuta la quale, ribadita l'eccezione di improponibilità della domanda, tuttavia, a pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta, prende, comunque, atto dell'esistenza di un obbligo per lo Stato italiano di manlevare lo Stato tedesco da ogni eventuale azione proposta dai cittadini italiani - e, pertanto, preannuncia che era in via di proposizione un'azione nei confronti della Repubblica italiana al fine di essere manlevata dalle domande svolte dall'attore nel presente giudizio-, così, implicitamente, ammettendo la possibilità, in via astratta, nella proponibilità della domanda in parola.

Deve, pertanto, rigettarsi l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda.-----

Ciò premesso, non può condividersi l'opinione espressa dall'attore secondo cui, nel caso in esame, non potrebbe trovare applicazione l'art. 2 del predetto accordo di Bonn perchè: -----

1. detto accordo, non avrebbe avuto ad oggetto anche i diritti di cui alla domanda proposta dal Ferrini; -----
2. il contenuto di detto accordo sarebbe stato superato dalla successiva ratifica, anche da parte dello Stato italiano, della Convenzione di Londra del 27 febbraio 1953.-----

- 18 -

Relativamente al punto 1), è proprio il contenuto dell'accordo reso esecutivo in Italia con il d.r.p. n. 1263/1962 a rendere infondato l'assunto ivi espresso, atteso che l'art. 2 prevede espressamente che sono definite "(...) tutte le rivendicazioni e le richieste (...) purchè derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l' 8 maggio 1945 (...)".-----

In altre parole, l'ampiezza e la genericità della formula adottata porta ad escludere che tra le ipotesi sussumibili sotto detta disposizione non possano rientrare anche i diritti vantati dall'attore in questa sede.-----

Peraltro, lo stesso richiamo effettuato nell'art. 4, alla non applicabilità della convenzione ai conti correnti tedeschi sui quali erano stati fatti confluire dagli alleati i fondi destinati agli ex prigionieri di guerra, deportati ed operai stranieri, rende ancora più esplicita l'estensione dell'accordo; ed, infatti, se le parti contraenti avessero voluto regolare con detto trattato esclusivamente le questioni inerenti i beni sequestrati ed i marchi - come sostenuto dalla difesa dell'attore - non avrebbero avuto certamente bisogno di menzionare i c.c. predetti.-----

Del resto, la volontà dei due stati di applicare gli accordi anche agli ex deportati emerge chiaramente dall'emanazione della legge italiana sugli indennizzi agli ex deportati stessi che utilizza e richiama espressamente proprio le somme ottenute dalla Germania in base agli accordi di Bonn.-----

Neppure può condividersi l'assunto di cui al punto 2), ossia che il contenuto dell'accordo di Bonn del 1961 sarebbe stato superato dalla successiva ratifica, anche da parte dello Stato italiano, della Convenzione di Londra del 27 febbraio 1953.-----

In particolare, secondo la difesa dell'attore, in seguito alla ratifica da parte dell'Italia della predetta convenzione, doveva trovare applicazione anche nei confronti della stessa, la moratoria di cui all'art. 5, comma 2, del Trattato di Londra del 1953.-----

Tuttavia, a ben vedere, attraverso una lettura logica e sistematica degli accordi del 1961 e della Convenzione di Londra, si evince in maniera chiara che non era intenzione dell'Italia e della Germania superare il contenuto degli Accordi di Bonn, con la ratifica da parte dell'Italia del Trattato di Londra, ma esclusivamente, regolare, tra le parti, le

questioni che non avevano ancora trovato una loro definitiva sistemazione con i precedenti accordi di Bonn.-----

Ed, infatti, alla data della stipula di detti ultimi accordi, la Convenzione di Londra già esisteva e, tuttavia, le parti contraenti, anziché limitarsi alla ratifica di detta convenzione da parte dell'Italia, hanno preferito prevedere dei diversi accordi bilaterali.

E' evidente, allora, che volevano regolamentare alcuni rapporti tra le parti in modo diverso da come stabilito nella Convenzione di Londra.-----

Né può dirsi che, al momento della stipula degli accordi di Bonn, non avessero preso in considerazione l'esistenza della Convenzione di Londra, ed, infatti, all'art. 26 dell'accordo di Bonn, le parti prevedono espressamente che "(...) dopo l'entrata in vigore del presente Accordo la Repubblica Italiana aderirà all'accordo sui debiti esteri tedeschi del 27 febbraio 1953 (...)".-----

Orbene, se la ratifica della Convenzione di Londra avesse voluto significare, nell'intenzione delle parti, il superamento di quanto già stabilito negli accordi di Bonn, lo avrebbero espressamente previsto nel predetto articolo 26, ove, viceversa, si sono limitati a dichiarare che l'Italia avrebbe ratificato la convenzione di Londra; così lasciando ragionevolmente ritenere che gli accordi in quel momento presi erano definitivi e non temporanei e, viceversa, la ratifica della Convenzione di Londra doveva riguardare aspetti c.) non erano già stati definiti in detti accordi.-----

In altre parole, avendo le parti, nell'accordo di Bonn, fatto espresso riferimento alla Convenzione di Londra e, nello stesso tempo, taciuto circa un eventuale superamento dei patti in caso di ratifica della convenzione di Londra da parte dell'Italia, detto silenzio non può altro significare che, ai patti di Bonn, si sarebbero semplicemente aggiunte le previsioni di cui alla Convenzione di Londra non espressamente contemplate nei precedenti patti del '61- i quali, si è detto, avevano definitivamente regolato alcuni aspetti dei rapporti tra le parti.-----

Del resto, la convenzione del '53 è costituita da ben 38 articoli e prevede tutta una serie di specifiche fattispecie non espressamente contemplate negli accordi di Bonn; sicchè è ragionevole ritenere che la ratifica da parte dell'Italia della Convenzione di

Londra era essenziale per poter regolamentare tra l'Italia e la Germania ogni tipo di situazione, e non solo quanto già previsto negli accordi di Bonn.-----

Pertanto, poiché le pretese ed i crediti dei cittadini italiani erano già stati definiti con i precedenti accordi di Bonn, appare verosimile che, nel prevedere l'art. 26 citato, l'intenzione delle parti non poteva essere quella di far sì che le questioni già definite sarebbero state nuovamente esaminate e rimesse in discussione dopo la riunificazione tedesca.-----

In conclusione, proprio perché l'art. 5 n.2, della Convenzione di Londra, prevede una moratoria per l'esame delle pretese dei paesi che si erano trovati in stato di guerra con la Germania o il cui territorio era stato occupato, nonché dei loro cittadini -e, stabilisce, pertanto, una possibilità di ridiscussione di dette questioni-, non è ragionevole pensare, per quanto appena riferito, che, con l'art. 26 cit., l'Italia e la Germania, avessero ritenuto di convenire che, in seguito alla ratifica della convenzione di Londra da parte dell'Italia, la moratoria di cui al citato articolo avrebbe abbracciato anche le pretese dei cittadini italiani, già, viceversa, definitivamente regolate con l'accordo di Bonn del '61.-----

Detta norma, in sostanza, non poteva valere anche per quegli stati che avevano già stipulato specifici accordi bilaterali con la Germania, come l'Italia.

Del resto, laddove l'Italia avesse ritenuto non definitivamente regolate con la Germania le questioni di cui agli Accordi di Bonn, non si capisce per quale motivo non avrebbe partecipato all'accordo di Mosca del 1990, che la difesa dell'attore indica come accordo definitivo di regolamentazione.-----

Precisato, pertanto, che, nella fattispecie in esame, deve trovare applicazione l'art. 2 dell'accordo di Bonn del 1961, e non la moratoria di cui all'art. 5 della Convenzione di Londra, va da sé che, il Ferrini, avrebbe avuto diritto ad instaurare la propria domanda di risarcimento dei danni già a far data dalla ratifica di detto accordo, avvenuta con il d.p.r. del 14 aprile 1962, n. 1263, atteso che, per quanto appena riferito, alcuna sospensione della prescrizione si è verificata, per i cittadini italiani - relativamente ai diritti della natura di quelli di cui all'atto di citazione - dopo la ratifica della Convenzione di Londra da parte dell'Italia - in considerazione dell'inapplicabilità, al caso in esame, della

moratoria di cui all' art. 5 di detta ultima convenzione-.....

E' evidente, allora che, nel caso di specie, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione del diritto sollevata dalla convenuta.....

Ed, infatti, premesso che, nel processo in Italia, per un danno verificatosi all'estero - come nel caso in esame-, dovrà applicarsi la legge straniera del luogo in cui si è verificato il danno, sia ai sensi dell'art. 25 preleggi che dell'art. 62 l. n. 218/1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (e processuale), nel caso di specie, sia applicando la legge tedesca che quella italiana, il diritto vantato dall'attore deve considerarsi prescritto per essere trascorsi ben oltre 35 anni tra l' entrata in vigore dell'accordo di Bonn del 1961 e la proposizione della presente domanda.

Né, nel caso in esame, pare che possa parlarsi di imprescrittibilità del diritto fatto valere dall'attore; da un lato perché i fatti posti a base della richiesta non sembra siano puniti con la pena dell'ergastolo; dall'altro perché, sotto il profilo del diritto internazionale, non può ritenersi che, al momento in cui i fatti sono stati commessi, esisteva una norma consuetudinaria relativa all' imprescrittibilità dei crimini c.d. internazionali, ossia che minacciano l'umanità.....

Al riguardo, deve preliminarmente rilevarsi che se, certamente, questo Giudice, non ignora che le S.U. nella sentenza n. 5044/2004, 19, hanno affermato, *incidenter tantum*, che per i crimini c.d. internazionali, due convenzioni internazionali (Convenzione ONU del 26 novembre 1968 e Convenzione del Consiglio d' Europa del 25 gennaio 1974), hanno sancito il principio della imprescrittibilità dei suddetti crimini, riconoscendo anche che ogni Stato poteva reprimerli, tuttavia, è pur vero che l'Italia non sembra che abbia ratificato le convenzioni suddette.....

Né può dirsi che esisteva una norma consuetudinaria, sul punto, invocabile ex art. 10 Cost.....

Ed, infatti, non qualsiasi norma di diritto internazionale può essere invocata a livello interno ma solo quei principi di diritto internazionale per i quali è stato accertato che si è formata una vera e propria consuetudine internazionale.....

Relativamente alla Convenzione dell' ONU del 26 novembre 1968, deve rilevarsi che, la stessa, ha ricevuto uno scarso numero di ratifiche ed, inoltre, in seno ai lavori preparatori, molti Stati si sono mostrati contrari all' introduzione del principio della imprescrittibilità.-----

Quanto, poi, alla Convenzione del Consiglio d' Europa del 25 gennaio 1974, la stessa non sembra sia mai entrata in vigore per mancanza del numero minimo di adesioni.-----

Inoltre, secondo quanto riferito anche da autorevole dottrina, in seno alla Commissione di diritto internazionale che ha svolto i lavori preparatori del codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità, a causa dell'altissimo numero di Stati e non riconoscevano l'esistenza del principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, il relatore speciale Thiam ha dovuto sopprimere dal progetto di codice adottato in prima lettura dalla Commissione, il testo originario dell'art. 17 che, nella sua versione originaria, stabiliva l'imprescrittibilità per i crimini contro la pace e l'umanità. Anche il testo originario dell'art. 18 del progetto di dichiarazione relativo alla protezione dalla c.d. "scomparsa forzata", elaborato nell'anno 1990 dalla Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani, nella sua versione finale non prevede l'imprescrittibilità bensì la sospensione dei termini prescrizionali per tutto il tempo in cui non fosse stato effettivamente garantito uno standard minimo di tutela giurisdizionale.

In conclusione, il principio di imprescrittibilità è stato recepito solo nel 1998, con la elaborazione dello Statuto di Roma, istitutivo della Corte Penale Internazionale, ratificato dall'Italia in data 26 luglio 1999 ed entrato in vigore in data 1° luglio 2002.

Tuttavia, l'art. 11 del citato Statuto, stabilisce che la Corte non ha competenza per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore dello Statuto, con ciò sancendo, implicitamente, anche l'inesistenza di un principio di retroattività del principio di imprescrittibilità.-----

Di conseguenza, sebbene con l' entrata in vigore in Italia del predetto statuto è ormai entrato in vigore, per il futuro, il principio di imprescrittibilità, tuttavia, poiché, lo

LB



stesso, costituisce un principio di natura penale, non può certamente avere valore retroattivo.-----

E' appena il caso, infatti, di rilevare che la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale, e, pertanto, deve soggiacere al principio costituzionale dell'irretroattività della legge penale, ex art. 25, comma secondo, Cost..-----

Di conseguenza, una nuova legge non può modificare i termini della prescrizione per i reati commessi prima della sua entrata in vigore.-----

Non resta, pertanto, che dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dall'attore. -----

Attesa l' obiettiva controvertibilità delle questioni trattate ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali anche relativamente alle spese del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.-----

P.Q.M.


Il Tribunale – in funzione monocratica – in persona del Giudice dr.ssa Carmela Labella, pronunciando sulla domanda proposta da Ferrini Luigi, con atto di citazione in riassunzione notificato in data 20 ottobre 2004, nei confronti della Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore accreditato p.t. in Italia, nonché sulla domanda proposta dal Ferrini nei confronti della medesima convenuta nella controversia iscritta al n. 1644/2005 R.G. e riunita alla presente causa, così provvede:-----

1. dichiara la giurisdizione del giudice italiano;-----
2. dichiara la proponibilità della domanda;-----
3. dichiara la prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dall'attore;-----
4. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali anche relativamente alle spese sostenute nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.-----

Così deciso, addì 13 marzo 2007, dal suindicato Magistrato della Sezione Civile del Tribunale di Arezzo.

IL GIUDICE




Stamp: TRIBUNALE DI AREZZO, Sezione Civile, Dott. Luigi Ferrini, 12-6-07
Handwritten: 12-6-07, Ferrini Luigi, 12-6-07